



|   |   |  |
|---|---|--|
|  | Osservatorio<br>Legislativo<br>Interregionale | Roma, 8 e 9 giugno 2023<br>Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna<br>Progetti di legge regionali di particolare interesse |
|---|---|--|

**PROGETTI DI LEGGE REGIONALI DI PARTICOLARE INTERESSE**

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | Osservatorio<br>Legislativo<br>Interregionale | Roma, 8 e 9 giugno 2023<br>Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna<br>Progetti di legge regionali di particolare interesse |
|---|---|--|

Anche in occasione della sessione dell’Osservatorio Legislativo Interregionale convocata per i giorni 8 e 9 giugno 2023, la disamina dei progetti di legge presenti nelle banche dati regionali ha rivelato una persistente sensibilità e attenzione per temi relativi alla tutela della salute e alla protezione delle donne vittime di violenza e delle persone fragili in generale, al lavoro, alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, alla salvaguardia delle risorse naturali nonché alla cura dell’ambiente, anche alla luce dei mutamenti climatici intervenuti.

In questa sede ci si soffermerà in particolare su tre proposte normative (tutte di iniziativa consiliare), e precisamente:

- I) Regione Umbria, Proposta di legge (Atto n. 1753) “Disposizioni per la salvaguardia, valorizzazione ed esercizio dell’apicoltura”;
- II) Regione Liguria, PdL 19 aprile 2023 n. 154 "Sulla formazione di vasche e accumuli di ritenuta idrica";
- III) Regione Piemonte, Proposta di legge regionale 28 aprile 2023, n. 250 “Disposizioni per la tutela dei lavoratori penalizzati dall’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale”.


**I) Regione Umbria, Proposta di legge (Atto n. 1753) “Disposizioni per la salvaguardia, valorizzazione ed esercizio dell’apicoltura”**

Il primo tra i progetti di legge regionale di cui sopra si presenta come una proposta tesa ad introdurre una disciplina normativa per la salvaguardia, valorizzazione ed esercizio dell’apicoltura, attività, come ben noto, di fondamentale importanza per la salvaguardia della biodiversità, non potendo l’essere umano, allo stato attuale, sostituirsi in alcun modo all’opera svolta dalle api e dagli altri insetti pronubi con l’impollinazione (infatti, l’impollinazione artificiale ha ancora costi elevatissimi e comunque non ha esiti analoghi all’impollinazione naturale, attuata dagli insetti).

Come si afferma espressamente nella Relazione illustrativa, la ratio della proposta di legge regionale in esame è di *“mettere in campo una serie di azioni dirette alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio apistico regionale e alla tutela della sua biodiversità, con particolare riferimento all’Apis mellifera sottospecie ligustica, tutelando lo sviluppo degli allevamenti apistici e delle relative produzioni, la pratica dell’allevamento apistico e del nomadismo, monitorando e difendendo la biodiversità e gli ecosistemi naturali attraverso le api. Inoltre, l’obiettivo è di fornire un’assistenza tecnica agli apicoltori, l’insediamento e la permanenza di giovani agricoltori nel settore apistico, fornire gli strumenti per contrastare le malattie e la moria delle api, lo spopolamento degli alveari nonché per tutelare gli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari, favorire la formazione professionale degli addetti del settore e, in particolare, di coloro che intraprendono l’attività di apicoltore e inserire l’attività tecnico-scientifica finalizzata all’adozione di programmi di ricerca”*.

Il testo normativo proposto consta di 20 articoli.

Dopo i primi due articoli - di cui l’Articolo 1 individua e definisce finalità e oggetto della legge e l’Articolo 2 fornisce le definizioni utili alla comprensione del testo normativo (favo da nido, sciame, nucleo, apiario stanziale, apiario nomade, apiario in stato di abbandono, autoconsumo, anagrafe apistica, Banca Dati Apistica-BDA, allevamento) - l’Articolo 3 stabilisce quali sono gli interventi promossi dalla Regione Umbria per la realizzazione delle

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | Osservatorio<br>Legislativo<br>Interregionale | Roma, 8 e 9 giugno 2023<br>Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna<br>Progetti di legge regionali di particolare interesse |
|---|---|--|


finalità perseguite dalla legge, specificamente la promozione di progetti per la ricerca, la conservazione, tutela, gestione, controllo, selezione ed evoluzione genetica dell'Apis mellifera sottospecie ligustica, la salvaguardia e il miglioramento dei relativi habitat, per lo sviluppo dell'impollinazione naturale di colture arboree ed erbacee a mezzo delle api mellifere, anche al fine di incrementare le produzioni agricole, la ricerca e sperimentazione per incrementare la produzione degli alveari nonché per prevenire e contrastare le malattie delle api, per il monitoraggio e la difesa della biodiversità e degli ecosistemi naturali attraverso l'impiego dell'ape come "sentinella" dello stato di salute dell'ambiente, nonché progetti di innovazione e start up sulla sostenibilità ambientale, di assistenza tecnica agli apicoltori, di assistenza sanitaria e profilassi delle malattie infettive degli alveari, per la promozione della pratica del nomadismo apistico al fine di un adeguato utilizzo delle risorse nettariifere e pollinifere.

Si prevede poi (Articolo 4) l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del Piano triennale per l'apicoltura, che individua gli interventi (tra quelli indicati all'articolo 3) che la Regione promuove mediante la concessione di contributi ai soggetti beneficiari (e cioè, ai sensi dell'Articolo 5, gli imprenditori apistici che hanno la sede legale nel territorio della Regione, gli enti pubblici o privati di ricerca nel settore dell'apicoltura che hanno sede legale nel territorio della Regione, le associazioni di apicoltori hanno sede legale e operano nel territorio della Regione) e gli interventi che invece realizza direttamente, nonché le relative priorità, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, le risorse per la realizzazione degli interventi, le condizioni per l'eventuale cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche e i criteri e le modalità per il controllo e il monitoraggio degli interventi medesimi.

Si prevede altresì (Articolo 6) l'istituzione della Consulta apistica regionale, quale organismo con funzioni di parere, di proposta e di iniziativa in materia di apicoltura; costituito con decreto del Presidente della Regione, tale organismo (i cui componenti, individuati espressamente dalla norma, durano in carica cinque anni, con possibilità di rinomina alla scadenza) esprime parere sul Piano, sul regolamento regionale di attuazione della legge e su ogni altro atto derivante dall'attuazione medesima, e comunque in caso di richiesta da parte delle strutture regionali competenti in materia, inoltre formula proposte ed esprime pareri sull'attività di studio, sviluppo e sostegno del settore ed altresì propone iniziative per promuovere l'attività di ricerca scientifica e per realizzare interventi utili per perseguire le finalità della legge; nella disposizione viene precisato che la partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, con la sola eccezione della corresponsione di rimborsi spesa per i viaggi effettuati dalle associazioni.

Il progetto di legge contempla anche specifiche denunce e comunicazioni in ordine agli alveari (Articolo 7), disciplina diversamente l'attività di apicoltura per autoconsumo e l'attività di apicoltura a fini commerciali (Articoli 8 e 9), dedicando poi particolare attenzione agli apiari - per quanto concerne l'identificazione degli stessi e l'aggiornamento della BDA, gli obblighi degli apicoltori in caso di cessione o trasferimento di alveari o api e in caso di spostamenti da e verso apiari della medesima proprietà nonché per quanto riguarda le distanze tra apiari (Articoli 10 e 11) - e alla tutela dell'Apis mellifera sottospecie ligustica (Articolo 12).

Ai fini della tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo, il progetto di legge stabilisce espressamente (Articolo 13) una serie di divieti, in

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | Osservatorio<br>Legislativo<br>Interregionale | Roma, 8 e 9 giugno 2023<br>Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna<br>Progetti di legge regionali di particolare interesse |
|---|---|--|

particolari quelli riguardanti i trattamenti con prodotti fitosanitari potenzialmente dannosi per api e restante entomofauna pronuba durante il periodo di fioritura delle piante della coltura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali e durante il periodo di fioritura; i trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba sono altresì vietati in presenza di secrezioni extraflorali di interesse mellifero.

La definizione delle modalità per individuare le zone di rispetto nelle quali è vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari potenzialmente dannosi nonché delle modalità di denuncia e accertamento è rinviata al regolamento regionale di attuazione della legge, di cui all'Articolo 18.

L'articolo 14 e l'articolo 15 introducono sia l'attività di ricerca scientifica (prevedendo apiari detenuti a fini di sperimentazione da parte degli enti di ricerca dichiarati al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e non impiegati per i prodotti destinati all'alimentazione umana) sia l'attività di promozione di percorsi di formazione e aggiornamento degli apicoltori e delle associazioni della Regione Umbria.

Quanto alle funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla legge proposta, si dispone che esse siano esercitate dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio. (Articolo 16).

Il progetto di legge contempla altresì una norma (Articolo 17) dedicata alle sanzioni amministrative che saranno comminate agli apicoltori che non ottemperano agli adempimenti previsti, o lasciano gli apiari in stato di abbandono o contravvengono alle disposizioni in materia di denunce e comunicazioni relative agli alveari, alle norme sul rispetto delle distanze tra gli apiari o alle disposizioni relative alla disciplina igienico-sanitaria, oppure utilizzano bugni villici in luogo delle comuni arnie per allevare le api.

Per l'integrazione e l'attuazione della legge proposta si prevede, come detto in precedenza, l'adozione di apposito regolamento regionale (Articolo 18), volto a regolare le modalità e i criteri secondo cui dovranno essere realizzati gli interventi di salvaguardia e promozione dell'apicoltura disposti dalla legge medesima.

La proposta normativa regionale non trascura di precisare (Articolo 19) che i contributi previsti dalla legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

Concludono il progetto di legge in esame le disposizioni finanziarie (Articolo 20).

## **II) Regione Liguria, PdL 19 aprile 2023 n. 154 "Sulla formazione di vasche e accumuli di ritenuta idrica"**

Alla salvaguardia delle risorse ambientali è dedicato, altresì, il progetto di legge regionale della Regione Liguria relativo alla creazione di vasche per la ritenuta idrica, individuate come uno degli strumenti che possono rivelarsi utili per arginare gli effetti dell'alternarsi di lunghi periodi siccitosi a periodi caratterizzati da precipitazioni intense e prolungate, con connessi gravi rischi di dissesto idrogeologico e conseguente pericolo di frane e alluvioni.

Proprio al fine di contenere le problematiche connesse al rischio idrogeologico, e anzi favorire l'avvio del superamento delle stesse, e in un'ottica di risparmio delle risorse



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 8 e 9 giugno 2023

Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

idriche, la Regione intende favorire l'attiva collaborazione dei soggetti privati nella formazione di vasche di deposito ed accumulo della risorsa idrica, anche al fine del successivo riutilizzo per usi agricolo-irrigui, nei casi di incendio e usi diversi.

A favore dei soggetti che realizzano, di propria iniziativa, strutture di contenimento temporaneo delle acque di scorrimento, idonee a ridurre la velocità e i conseguenti effetti negativi diretti sul sistema geologico del territorio regionale nonché l'accentuazione del rischio di inondazione dei sistemi urbani sottesi, vengono previste speciali premialità, *sub specie* di diritti edificatori di superfici agibili, nei termini e con le condizioni definite nell'articolo proposto.

Più precisamente, dopo avere individuato la finalità del pdlr in esame nella promozione della prevenzione del rischio idrogeologico nonché nel risparmio delle risorse idriche mediante la formazione di vasche o accumuli di ritenuta idrica atte a ridurre i deflussi, il rischio idraulico e la vulnerabilità del suolo a seguito del dilavamento causato da intensi eventi meteorologici, l'articolo 1 precisa che le aree oggetto delle disposizioni normative sono quelle interessate da un reticolo idrografico minore e con superficie unitaria non inferiore a mq. 250, e altresì che costituiscono accumuli di ritenuta idrica le cisterne, le vasche interrato e qualsiasi elemento finalizzato a realizzare invasi idrici, ad esclusione delle piscine.

L'articolo 2 definisce poi la premialità relativa alla realizzazione di sistemi di ritenuta temporanea delle acque come entità di Superficie Agibile da qualificarsi quale credito edilizio e specifica le caratteristiche della connessa stima idrogeologica, che deve essere redatta e sottoscritta da tecnico

abilitato.

L'articolo 3, da parte sua, quantifica il credito edilizio che sarà oggetto di concessione da parte del


Comune in una entità in mq. di superficie agibile SA pari al doppio della capacità in mc dell'invaso di

Accumulo sino a 15 mc, e pari alla metà per la quota di capacità eccedente a 15 mc.

Costituisce condizione essenziale per il rilascio della premialità la sottoscrizione dell'impegno, a favore del Comune da parte del richiedente, a consentire che l'accumulo idrico realizzato sia reso sempre disponibile per operazioni finalizzate allo spegnimento di incendi condotte dai soggetti pubblici competenti (Articolo 4).

Si prevedono in ogni caso specifici vincoli alla possibilità di utilizzare le disponibilità di superficie agibile SA: in particolare, dopo avere precisato che tali disponibilità sono trasferibili solo all'interno dello stesso Comune in cui insiste l'accumulo di ritenuta idrica, il pdlr stabilisce che l'utilizzabilità delle disponibilità SA medesime è limitata a fini di accrescimento volumetrico di edifici a carattere abitativo o destinati a supporto del lavoro agricolo, che siano presenti all'interno dello stesso Comune di cui sopra; inoltre, l'entità dell'accrescimento volumetrico conseguente non dovrà eccedere il 30% della volumetria originaria del fabbricato su cui si interviene, per ogni unità abitativa (Articolo 5).

Si dispone poi la prevalenza della norma regionale sulle vigenti disposizioni comunali a carattere urbanistico, consentendo ai Comuni di individuare, entro 90 giorni a partire dall'entrata in vigore della legge, una perimetrazione delle aree nelle quali la realizzazione

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | Osservatorio<br>Legislativo<br>Interregionale | Roma, 8 e 9 giugno 2023<br>Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna<br>Progetti di legge regionali di particolare interesse |
|---|---|--|

degli accumuli di ritenuta idrica restano sottoposti a limitazioni di carattere edilizio e compositivo, da definirsi con variante urbanistica (Articolo 6).

Il progetto di legge regionale si conclude con la norma di invarianza finanziaria (Articolo 7).

### **III) Regione Piemonte, Proposta di legge regionale 28 aprile 2023, n. 250 “Disposizioni per la tutela dei lavoratori penalizzati dall’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale”**

Afferisce invece al tema della tutela del lavoro e dei lavoratori il terzo progetto di legge su cui si intende in questa sede soffermarsi, e cioè il progetto di legge della Regione Piemonte n. 250 del 28 aprile 2023, volto ad introdurre una disciplina normativa di tutela per i lavoratori penalizzati a causa dell’introduzione e dell’impiego di strumenti di Intelligenza Artificiale.

Esso consta di 8 articoli.


In primo luogo (Articolo 1) vengono individuati l’oggetto e le finalità della legge regionale proposta, stabilendo che la Regione, nell’esercizio della propria competenza in materia di lavoro e di formazione professionale, intende contrastare le ricadute occupazionali negative determinate dalle trasformazioni tecnologiche e le criticità connesse alla introduzione e all’impiego, in molti settori economici, di strumenti (software) di I.A., che determinano, da un lato, la riduzione della manodopera necessaria, dall’altro, l’obsolescenza delle competenze.

Viene poi enunciata (Articolo 2) la definizione di “intelligenza artificiale”: per tale deve intendersi, ai fini della disciplina normativa proposta, una famiglia di tecnologie in grado di generare come risultato nuovi contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano la realtà con cui interagiscono e che possono apprendere in maniera costante.

Si entra nel cuore del progetto di legge con l’Articolo 3, nel quale si prevede, ai fini della tutela dei lavoratori a rischio nei settori interessati da trasformazioni tecnologiche di I.A., che la Regione promuove e sostiene, mediante enti di formazione professionale regolarmente accreditati, percorsi di formazione professionale volti a fornire ai lavoratori competenze in ambito di I.A., oppure, laddove tali percorsi siano ritenuti inefficaci ai fini del mantenimento dei posti di lavoro, percorsi di riqualificazione professionale per la ricollocazione dei lavoratori in altri settori produttivi.

Si dispone poi (Articolo 4) l’approvazione, da parte della giunta regionale, entro 180 giorni dalla approvazione della legge, di un Piano triennale di conciliazione tra risorse umane e I.A., a cadenza triennale, del quale vengono puntualmente individuati i contenuti, e cioè:

- a) l’individuazione dei settori produttivi in cui sia previsto, nell’arco del triennio, l’impiego prevalente dei software di intelligenza artificiale, suddivisi in settori ad alto, medio e basso rischio di surroga delle risorse umane da parte dei sistemi di I.A.;
- b) una stima numerica dei lavoratori coinvolti;
- c) il programma dei percorsi di formazione attivati e da attivare nell’arco del triennio, destinati ai lavoratori a rischio di surroga da parte dei software di I.A.;
- d) un’analisi delle nuove figure professionali create dall’introduzione dei sistemi di I.A.;

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p>Osservatorio<br/>Legislativo<br/>Interregionale</p> | <p>Roma, 8 e 9 giugno 2023<br/>Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna<br/>Progetti di legge regionali di particolare interesse</p> |
|---|--|---|

e) le azioni messe in atto per limitare lo “Human divide”, volte a dotare i lavoratori a rischio di surrogazione delle necessarie competenze in materia di I.A. quando queste possano incrementare le possibilità al mantenimento del proprio posto di lavoro;

f) eventuali percorsi di formazione che incrementino la resilienza delle mansioni attuali mediante lo svolgimento di attività complementari non facilmente sostituibili da sistemi di I.A.

Sullo stato di attuazione del Piano e sull’eventuale necessità di un suo aggiornamento la Giunta regionale dovrà riferire annualmente al Consiglio regionale.

È altresì proposta (Articolo 5) l’istituzione, presso l’Assessorato regionale competente, di un Tavolo permanente di coordinamento per la tutela dei posti di lavoro nei settori coinvolti dall’introduzione di software dotati di I.A. Esso avrà funzioni consultive sulla redazione del Piano e in merito alla promozione, nei settori maggiormente esposti agli effetti dell’utilizzo dell’I.A, della tutela dei posti di lavoro. Alla individuazione dei componenti del Tavolo provvede la Giunta regionale, entro 60 giorni dalla approvazione della legge; nella composizione del tavolo stesso deve essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni datoriali e dei sindacati dei lavoratori, degli atenei e degli enti di ricerca. Al Tavolo possono essere invitati i rappresentanti delle province, della Città Metropolitana di Torino e dei comuni maggiormente interessati alle politiche pubbliche messe in atto.

Oltre agli strumenti sopra descritti, il progetto di legge regionale prevede altresì la promozione, da parte della Regione, della creazione di specifiche reti di collaborazione istituzionale con Regioni e enti locali situati nei paesi membri dell’Unione europea per progettare politiche pubbliche comuni su specifici settori produttivi coinvolti dal processo di trasformazione da parte di sistemi I.A. (Articolo 6).

Il pdlr si conclude, infine, con la previsione di una modifica normativa (Articolo 7) e con la norma finanziaria (Articolo 8).